ALUNNI CON

BES

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

LA NORMATIVA

- DIRETTIVA MINISTERIALE 27/12/2012
- CIRCOLARE MINISTERIALE 06/03/2013
- CHIARIMENTI 27/06/2013
- CHIARIMENTI 22/11/2013

DIRETTIVA MINISTERIALE

OGNI ALUNNO
PUO’ MANIFESTARE
IN MODO
CONTINUO O TRANSITORIO

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

CIRCOLARE MINISTERIALE

«LA DIRETTIVA MINISTERIALE DELINEA E PRECISA LA STRATEGIA INCLUSIVA DELLA SCUOLA ITALIANA

AL FINE DI REALIZZARE APPIENO

IL DIRITTO ALL'APPRENDIMENTO

PER TUTTI GLI STUDENTI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA' ESTENDENDO IL CAMPO D'INTERVENTO DA PARTE DELLA COMUNITA' EDUCANTE

ALL'AREA DEI **BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**»

LA DIRETTIVA
HA LO SCOPO DI TUTELARE

**GLI ALUNNI CON UN DISTURBO CLINICAMENTE FONDATO
CHE NON RICADE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE 104 E 170**

**GLI ALUNNI CHE PRESENTANO GRAVI DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO
PER I QUALI I DOCENTI RITENGONO
SIA OPPORTUNO ATTIVARE UN PERCORSO DIDATTICO PERSONALIZZATO**

OGNI DOCENTE

IN BASE ALLE SUE

COMPETENZE PEDAGOGICO-DIDATTICHE

E ALLA SUA ESPERIENZA

E’ IN GRADO DI CAPIRE QUANDO UN ALUNNO

PRESENTA DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO

<u>SUPERIORI ALLA NORMA</u>

«NON E’ COMPITO DELLA SCUOLA CERTIFICARE GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI,

MA INDIVIDUARE QUELLI PER I QUALI E’ OPPORTUNA E NECESSARIA L’ADOZIONE DI PARTICOLARI STRATEGIE DIDATTICHE»

(Chiarimenti del 27/06/2013)

BES

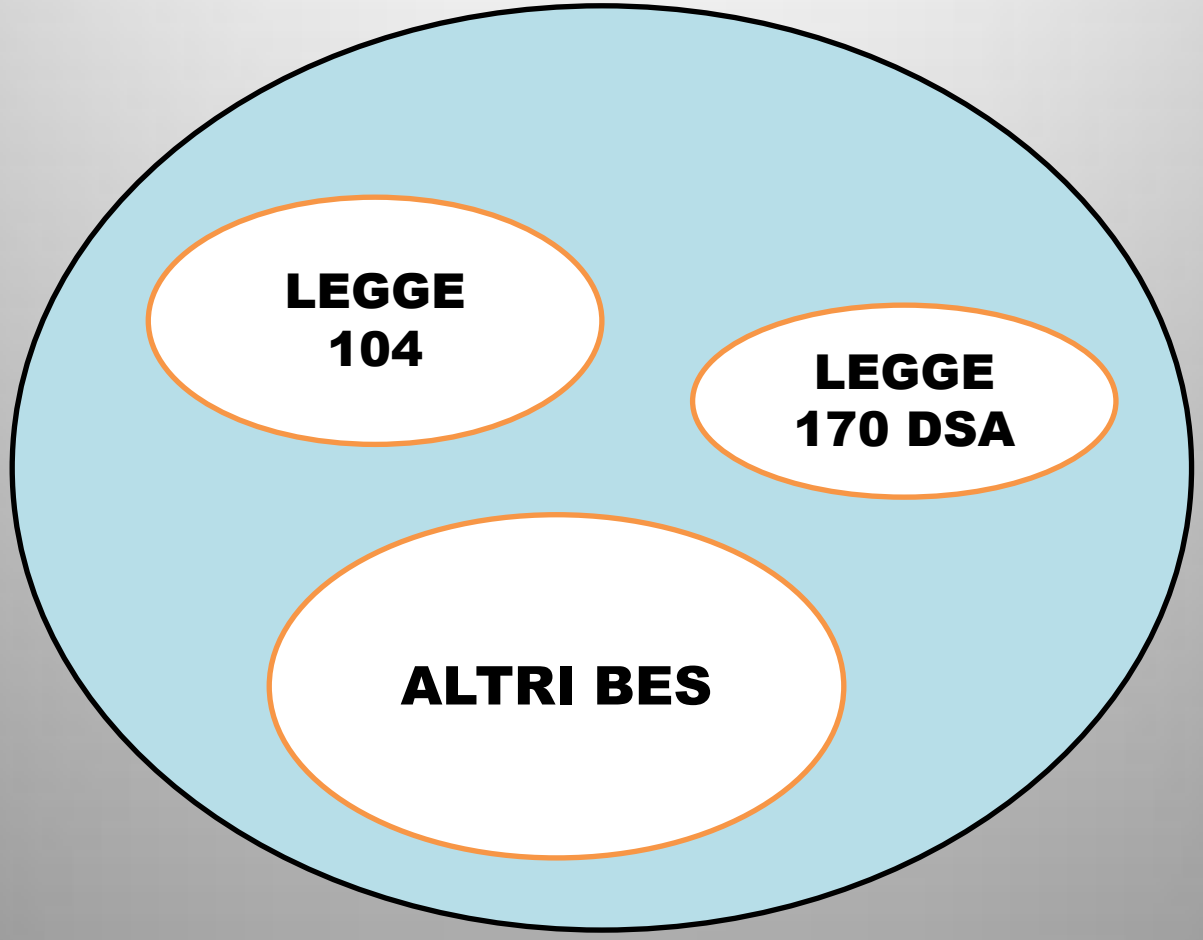

ALTRI BES

- DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
- SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO
- SVANTAGGIO LINGUISTICO
- SVANTAGGIO CULTURALE

GLI SVANTAGGI

POSSONO ESSERE PRESENTI ANCHE CONTEMPORANEA MENTE

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

- **DISTURBI DEL LINGUAGGIO VERBALE** (difficoltà di espressione e/o comprensione verbale)
- **DISTURBI DEL LINGUAGGIO NON VERBALE** (disturbo della coordinazione motoria, disprassia)
- **DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO LIEVE (**quando non rientra nelle casistiche previste dalla legge 104)

...è bene precisare che alcune tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Si tratta dei disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio o al contrario nelle aree non verbali o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico (come ad esempio un disturbo dello spettro autistico lieve qualora non rientri nella legge 104)

(Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012)

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

- **DEFICIT DI ATTENZIONE CON IPERATTIVITA'** (solo in caso di gravità l'alunno rientra nella legge 104)

...in alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave (anche per la comorbilità con altre patologie) richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. tuttavia, vi sono moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione della minor gravità del disturbo, non ottengono la certificazione di disabilità, ma hanno diritto a veder tutelato il loro successo formativo.

(Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012)

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

- **FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE** (Q.I. dai 70 agli 85 che non rientra nella legge 104)

...anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali (borderline) qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170, richiedono particolare considerazione. Si può stimare che questi casi si aggirino intorno al 2,5% dell'intera popolazione scolastica, cioè circa 200.000 alunni. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici spesso in comorbilità con altri disturbi, per altri è una forma di lieve difficoltà per cui, se adeguatamente sostenuti, e indirizzati verso percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, potranno vivere una vita normale.

(Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012)

«TUTTE QUESTE DIFFERENTI PROBLEMATICHE, RICOMPRESE NEI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI, **NON VENGONO** O **POSSONO NON VENIRE** CERTIFICATE AI SENSI DELLA LEGGE 104/92, NON DANDO CONSEGUENTEMENTE DIRITTO ALLE PROVVIDENZE E ALLE MISURE PREVISTE DALLA STESSA LEGGE QUADRO, E TRA QUESTE, ALL'INSEGNANTE DI SOSTEGNO»

(Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012)

GLI SVANTAGGI

- **SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO**

deve basarsi su elementi oggettivi come ad esempio una segnalazione dei servizi socio-sanitari

(circ.6 marzo 2013)

GLI SVANTAGGI

- **SVANTAGGIO LINGUISTICO e/o CULTURALE** (difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana e/o tradizioni culturali molto distanti dalle nostre)

....in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana (per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e in specie coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno) è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura ecc).

(Circolare ministeriale 6 marzo 2013)

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

«HA LO SCOPO DI DEFINIRE , MONITORARE E DOCUMENTARE – SECONDO UN'ELABORAZIONE COLLEGIALE, CORRESPONSABILE E PARTECIPATA LE STRATEGIE D'INTERVENTO RITENUTE PIU' IDONEE E I CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DELL'ALUNNO CON BES»

(Circolare ministeriale del 6 marzo 2013)

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

«NON PUO' PIU' ESSERE INTESO COME MERA ESPLICITAZIONE DI STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI COME PER GLI ALUNNI DSA; ESSO E' BENSI' LO STRUMENTO IN CUI SI POTRANNO, AD ESEMPIO, INCLUDERE PROGETTAZIONI DIDATTICO-EDUCATIVE CALIBRATE SUI LIVELLI MINIMI ATTESI PER LE COMPETENZE IN USCITA, STRUMENTI PROGRAMMATICI UTILI IN MAGGIOR MISURA RISPETTO A COMPENSAZIONI O DISPENSE»

(circolare ministeriale 6 marzo 2013)

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

«IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO VA INTESO COME UNO STRUMENTO IN PIU' PER CURVARE LA METODOLOGIA ALLE ESIGENZE DELL'ALUNNO, O MEGLIO ALLA SUA PERSONA, RIMETTENDO ALLA **ESCLUSIVA DISCREZIONALITA' DEI DOCENTI** LA DECISIONE IN ORDINE ALLE SCELTE DIDATTICHE,

AI PERCORSI DA SEGUIRE

ED ALLE MODALITA' DI VALUTAZIONE

(Chiarimenti del 27 giugno 2013)

QUANDO SI FORMULA UN PDP?

IL CONSIGLIO DI CLASSE STABILISCE **AUTONOMAMENTE**

SE L' ALUNNO INDIVIDUATO NECESSITA DI UN PDP FORMALIZZATO

O SE E' SUFFICIENTE UNA PERSONALIZZAZIONE DELLA

DIDATTICA PERTANTO ESSO **NON E' OBBLIGATORIO**.

....si evidenzia la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, ANCHE attarverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, individuale o anche riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie d'intervento programmate

(Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012)

QUANDO SI FORMULA UN PDP?

«La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, INFORMALI O STRUTTURATI, secondo i bisogni e la convenienza; pertanto la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un Piano Didattico personalizzato. La Direttiva ha voluto in primo luogo fornire tutela a tutte quelle situazioni in cui è presente un disturbo clinicamente fondato, diagnosticabile ma non ricadente nelle previsioni della legge 104/92 né in quelle della legge 170/10. In secondo luogo si sono volute ricomprendere altre situazioni che si pongono oltre l'ordinaria difficoltà di apprendimento, per le quali **dagli stessi insegnanti** sono stati richiesti strumenti di flessibilità da impiegare nell'azione educativo didattica»

(Chiarimenti del 27 giugno 2013)

QUANDO SI FORMULA UN PDP?

«Per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. Si tratta soprattutto di quegli alunni di quegli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da paesi di lingua non latina (stimati nel numero di circa 5.000, a fronte di oltre 750.000 alunni di cittadinanza non italiana).

(Chiarimenti del 22 giugno 2013)

NEL CASO VENGA DECISO DI REDARRE UN PDP

esso

- VIENE DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI CLASSE O DAL TEAM DOCENTI
- DEVE ESSERE FIRMATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO, DAI DOCENTI E DALLA FAMIGLIA.
- LA NORMATIVA NON NE STABILISCE IL CONTENUTO PERCIO' POSSIAMO SUPPORRE CHE LA SCUOLA POSSA STRUTTURARLO AUTONOMAMENTE IN BASE ALLE NECESSITA'.

IN QUALI CASI E’ OPPORTUNO REDARRE UN PDP

- ALUNNI IN POSSESSO DI UNA DIAGNOSI DSA RILASCIATA DA UNA STRUTTURA PRIVATA E IN ATTESA DELLA CERTIFICAZIONE DELLA STRUTTURA CERTIFICATA

(si raccomanda di adottare preventivamente le misure previste dalla legge 170/2010 qualora il consiglio di classe o il team ravvisino carenze fondatamente riconducibili al disturbo. Nei primi mesi di scuola pervengono infatti numerose segnalazioni relative ad alunni che, riuscendo soltanto alla fine dell’anno ad ottenere la certificazione, permangono senza tutele cui avrebbero diritto. Si evidenzia pertanto la necessità di superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio della certificazione adottando un PDP nonché tutte le misure che le esigenze educative riscontrate richiedono)

(Circolare 6 marzo 2013)

IN QUALI CASI E' OPPORTUNO REDIGERE UN PDP

- IN CASO DI CERTIFICAZIONE CLINICA PRESENTATA DALLA FAMIGLIA (certificazione relativa a disturbi evolutivi specifici)

- NEL CASO DI ALUNNI CHE SPERIMENTANO DIFFICOLTA' DERIVANTI DALLA NON CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

(per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno. In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinchè siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Si rammenta che ai sensi dell'art. 5 DPR n. 89/2009, le due ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola sec. di secondo grado possono essere utilizzate per potenziare l'insegnamento della lingua italiana).

(Circolare ministeriale 6 marzo 2013)

NON DIMENTICHIAMO
CHE
ALUNNI MOLTO DOTATI
POSSONO ESSERE CONSIDERATI

BES

DEVONO ESSERE AIUTATI
AD ESPRIMERE AL MEGLIO LE LORO

POTENZIALITA’